



EBA/GL/2018/01

16/01/2018

Orientamenti

sulle informative uniformi ai sensi dell'articolo 473 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri

1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 16.03.2018 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2018/01" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano il modello per l'informativa da utilizzare per le informative previste dall'articolo 473 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013 (in appresso «il CRR»).

Ambito d'applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano agli enti indicati nell'articolo 473 *bis*, paragrafo 1, del CRR che sono soggetti, del tutto o in parte, agli obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR, ai sensi degli articoli 6, 10 e 13 del medesimo.
7. I presenti orientamenti si applicano durante il periodo transitorio indicato nell'articolo 473 *bis*, paragrafo 6, del CRR.

Destinatari

8. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli istituti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento succitato.

Definizioni

9. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti.
10. Il termine «analoghe perdite attese su crediti» si riferisce ai modelli per le perdite attese su crediti che sono gli stessi utilizzati nei principi contabili adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Data di applicazione

11. I presenti orientamenti si applicano dal 20 marzo 2018 fino alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 473 *bis*, paragrafo 6, del CRR.



Formato

12. Gli enti che scelgono di applicare l'articolo 473 *bis* del CRR dovrebbero compilare il modello quantitativo di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nello stesso. Gli enti compresi tra quelli citati nell'articolo 473 *bis*, paragrafo 1, che scelgono di non applicare tale articolo dovrebbero pubblicare le osservazioni di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nel medesimo.



Obblighi generali di informativa

13. Gli orientamenti ABE sugli obblighi di informativa ai sensi della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/11) si applicano, se pertinenti, al modello di informativa specificato nei presenti orientamenti.

Allegato I. Modello per il confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti

Modello IFRS 9-FL. Confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti

Scopo: fornire un confronto tra i fondi propri, il capitale primario di classe 1, il capitale di classe 1, le attività ponderate per il rischio, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1, il coefficiente di capitale totale e il coefficiente di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti. In questo modello si tiene conto soltanto delle disposizioni transitorie derivanti dall'attuazione dell'IFRS 9 e di analoghe perdite attese su crediti.

Ambito di applicazione: il modello quantitativo è obbligatorio per tutti gli enti citati nell'articolo 473 *bis*, paragrafo 1, che, ai sensi del paragrafo 9, primo comma, dello stesso articolo, scelgono di applicare l'articolo 473 *bis* del CRR e sono soggetti, del tutto o in parte, agli obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR, durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 6 del medesimo articolo.

Diversamente, gli enti citati nell'articolo 473 *bis*, paragrafo 1, che sono soggetti, del tutto o in parte, agli obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR ma che, ai sensi del paragrafo 9, primo comma, dello stesso articolo, scelgono di non applicare le disposizioni transitorie di cui all'articolo 473 *bis* dovrebbero pubblicare osservazioni per comunicare che non applicano le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti, nonché eventuali modifiche di tale scelta intervenute nel corso del tempo, e che i loro fondi propri e i loro coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria tengono già pienamente conto dell'impatto dell'IFRS 9 o di analoghe perdite attese su crediti.

Contenuto: fondi propri regolamentari, coefficienti patrimoniali basati sul rischio e coefficiente di leva finanziaria confrontati con le stesse misurazioni nel caso in cui non fossero soggetti alle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti. Gli enti dovrebbero pubblicare il valore di ciascuna misurazione alla fine del periodo di segnalazione.

Frequenza: gli enti dovrebbero pubblicare queste informazioni con la frequenza prevista dai paragrafi 25, 26 e 27 del documento EBA GL/2014/14 quale modificato dal documento EBA GL/2016/11 per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui fondi propri (paragrafo 25.a), le attività ponderate per il rischio (paragrafo 25.b.i.) e il coefficiente di leva finanziaria (paragrafo 25.c).

Formato: gli enti che applicano le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 sono tenuti a utilizzare un formato fisso per il modello quantitativo. Gli enti che non applicano tali disposizioni transitorie possono utilizzare un formato flessibile per le proprie osservazioni.

Descrizione di accompagnamento: gli enti che applicano le disposizioni transitorie dovrebbero fornire una descrizione di accompagnamento del modello quantitativo per spiegare gli elementi principali delle disposizioni transitorie che applicano. A norma dell'articolo 473 *bis*, paragrafo 9, secondo comma, del CRR, gli enti dovrebbero spiegare, in particolare, tutte le proprie scelte riguardanti le opzioni previste dallo stesso paragrafo, a prescindere dal fatto che applichino o meno l'articolo 473 *bis*, paragrafo 4, nonché eventuali modifiche dell'applicazione di tali opzioni. Gli enti dovrebbero spiegare anche le modifiche delle misurazioni prudenziali incluse nel modello conseguenti all'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti, qualora tali modifiche siano sostanziali.



Modello quantitativo						
		a	b	c	d	e
		T	T-1	T-2	T-3	T-4
Capitale disponibile (importi)						
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)					
2	Capitale primario di classe 1 (CET1) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti					
3	Capitale di classe 1					
4	Capitale di classe 1 come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti					
5	Capitale totale					
6	Capitale totale come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti					
Attività ponderate per il rischio (importi)						
7	Totale delle attività ponderate per il rischio					
8	Totale delle attività ponderate per il rischio come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti					
Coefficienti patrimoniali						
9	Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)					
10	Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti					
11	Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)					
12	Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti					
13	Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)					
14	Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti					
Coefficiente di leva finanziaria						
15	Misurazione dell'esposizione totale del coefficiente di leva finanziaria					
16	Coefficiente di leva finanziaria					
17	Coefficiente di leva finanziaria come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti					

Istruzioni

Riga Numero	Spiegazione
1	Importo del capitale CET1 in base all'importo pubblicato dagli enti secondo le NTA per l'informativa sui requisiti di fondi propri ² (riga 29 del «Modello per l'informativa sui fondi propri»)

² Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 60).



Riga Numero	Spiegazione
2	Importo del capitale CET1 come se non fosse applicato l'importo delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti calcolato ai sensi dell'articolo 473 bis del CRR
3	Importo del capitale di classe 1 in base all'importo pubblicato dagli enti secondo le NTA per l'informativa sui requisiti di fondi propri ² (riga 45 del «Modello per l'informativa sui fondi propri»)
4	Importo del capitale di classe 1 come se non fosse applicato l'importo delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti calcolato ai sensi dell'articolo 473 bis del CRR
5	Importo del capitale totale in base all'importo pubblicato dagli enti secondo le NTA per l'informativa sui requisiti di fondi propri ² (riga 59 del «Modello per l'informativa sui fondi propri»)
6	Importo del capitale totale come se non fosse applicato l'importo delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti calcolato ai sensi dell'articolo 473 bis del CRR
7	Importo del totale delle attività ponderate per il rischio in base all'importo pubblicato dagli enti secondo le NTA per l'informativa sui requisiti di fondi propri ² (riga 60 del «Modello per l'informativa sui fondi propri»)
8	Importo del totale delle attività ponderate per il rischio come se non fosse applicato l'importo delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti calcolato ai sensi dell'articolo 473 bis del CRR
9	Coefficiente di capitale CET1 in base al valore pubblicato dagli enti secondo le NTA per l'informativa sui requisiti di fondi propri ² (riga 61 del «Modello per l'informativa sui fondi propri»)
10	Coefficiente di capitale CET1 come se non fosse applicato l'importo delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti calcolato ai sensi dell'articolo 473 bis del CRR ³
11	Coefficiente di capitale di classe 1 in base al valore pubblicato dagli enti secondo le NTA per l'informativa sui requisiti di fondi propri ² (riga 62 del «Modello per l'informativa sui fondi propri»)
12	Coefficiente di capitale di classe 1 come se non fosse applicato l'importo delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti calcolato ai sensi dell'articolo 473 bis del CRR ³
13	Coefficiente di capitale totale in base al valore pubblicato dagli enti secondo le NTA per l'informativa sui requisiti di fondi propri ² (riga 63 del «Modello per l'informativa sui fondi propri»)
14	Coefficiente di capitale totale come se non fosse applicato l'importo delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti calcolato ai sensi dell'articolo 473 bis del CRR ³
15	Misurazione dell'esposizione totale del coefficiente di leva finanziaria in base all'importo pubblicato dagli enti secondo le NTA per l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria ⁴ (riga 21 della tabella «LRCom: Informativa comune sul coefficiente di leva finanziaria»)
16	Coefficiente di leva finanziaria in base al valore pubblicato dagli enti secondo le NTA per l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria ⁴ (riga 22 della tabella «LRCom: Informativa comune sul coefficiente di leva finanziaria»)
17	Coefficiente di leva finanziaria come se non fosse applicato l'importo delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti calcolato ai sensi dell'articolo 473 bis del CRR ³
	Periodi di segnalazione
	<p>I periodi di segnalazione T, T-1, T-2, T-3 e T-4 sono definiti come trimestri. Gli enti dovrebbero pubblicare le date corrispondenti ai periodi di segnalazione.</p> <p>Gli enti che pubblicano questo modello su base trimestrale dovrebbero fornire dati relativi ai periodi T, T-1, T-2, T-3 e T-4; gli enti che pubblicano questo modello su base semestrale dovrebbero fornire dati relativi ai periodi T, T-2 e T-4; gli enti che pubblicano questo modello su base annuale dovrebbero fornire dati relativi ai periodi T e T-4.</p> <p>La pubblicazione di dati relativi a periodi precedenti non è richiesta qualora i dati siano pubblicati per la prima volta. Sono richieste informazioni su periodi precedenti soltanto qualora tali periodi siano successivi alla data d'inizio del primo esercizio finanziario che comincia il 1° gennaio 2018 o successivamente.</p>

³ Nel pubblicare questo coefficiente, gli enti dovrebbero tenere conto delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti che hanno effetti sia sul numeratore sia sul denominatore.

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione, del 15 febbraio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 16.2.2016, pag. 5).